

Pubblicato il 23/04/2018

N. 00716/2018 REG.PROV.COLL.  
N. 01037/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

### SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1037 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Giovanni Maria Borgia, rappresentato e difeso dall'avvocato ~~Gianmario Dell'Aglio~~, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, ~~via Augusto Imperatore, 16~~,

### *contro*

Comune di Nardò, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gaballo, con domicilio eletto ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar;

### *con il ricorso originario*

per l'annullamento

- della nota 24.7.17 prot. 31380, notificata in pari data a mezzo pec, con cui il Comune di Nardò ha contestato alla ricorrente una pluralità di inadempimenti alla convenzione stipulata in data 19.7.91 regolatrice del servizio di illuminazione votiva cimiteriale, assegnando per la loro eliminazione un termine di quindici giorni da considerarsi perentorio ed essenziale pena la automatica risoluzione di diritto del contratto;

- nonché della correttiva nota 7.8.17 prot. 33234, con cui il termine di adempimento è stato prorogato al 23.8.17 con conferma del suo carattere perentorio ed essenziale e con avviso che il successivo 24.8 l'Amministrazione avrebbe verificato *“il persistere o meno degli inadempimenti specificati nella diffida del 24.7.17”*, nell'affermativa dando atto della intervenuta risoluzione del rapporto;

con i motivi aggiunti

per l'annullamento

- della delibera 25.8.17 n. 373 con cui la Giunta Comunale di Nardò ha ritenuto di dare atto dell'inadempimento contrattuale e della necessità improcrastinabile di provvedere alla revoca ex art. 17 della convenzione e risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 e ss. cc con il quale è stato affidato alla Ditta Borgia il servizio di illuminazione votiva, ed ha incaricato *“il Dirigente dell'Area Funzionale I di adottare gli atti dirigenziali ed i provvedimenti necessari alla revoca ex art. 17 della suddetta convenzione e risoluzione per inadempimento ex art. 1454 e seguenti del Codice civile del suddetto contratto”*;

- del provvedimento 4.9.17 n. 752 – notificato in pari data - con cui il Dirigente dell'Area Funzionale I ha determinato *“di revocare ex art. 17 della convenzione e di risolvere di diritto ex art. 1454 e ss. cc. il contratto”* nonché *“di intimare al concessionario il rilascio dell'impianto di illuminazione votiva e dei locali affidati all'interno del Cimitero Comunale entro il termine di giorni 7 dalla data di notifica della presente”* e *“richiedere ad Enel la volturazione delle utenze elettriche a servizio dell'impianto di illuminazione votiva”*;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nardò;

Viste le memorie difensive;



Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2018 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi l'avv. ~~G. B. [redacted]~~, per il ricorrente, e l'avv. P. Gaballo per il Comune;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

La Ditta Borgia gestisce l'impianto di illuminazione votiva del cimitero di Nardò che si compone di un nucleo storico, gestito dal ricorrente in via di mero fatto, e di zone in cui il cimitero è stato progressivamente ampliato con un autonomo impianto di illuminazione realizzato dalla Ditta Borgia.

Per regolarizzare questa situazione, il Comune, il 28 dicembre 1990, ha approvato un atto di transazione con contestuale concessione del servizio di illuminazione votiva e, in data 19 luglio 1991, è stato sottoscritto il contratto di concessione del servizio di illuminazione votiva per la durata di trenta anni.

Il Comune, con raccomandata del 22 marzo 2017, ha ribadito che il contratto <<all'art. 6, stabilisce che: "la ditta concessionaria sarà obbligata ad estendere la rete di distribuzione dell'energia elettrica nelle zone non elettrificate in rapporto alle aumentate richieste di utenza. La esecuzione dei lavori è subordinata alla preventiva autorizzazione, da parte dell'Amministrazione ed all'approvazione da parte della Amministrazione stessa, del progetto relativo sia dal punto di vista tecnico che economico. La concessionaria dovrà comunicare all'Amministrazione tempestivamente l'avvenuta esecuzione delle opere per consentire necessari controlli e/o collaudi da parte dei propri tecnici". Inoltre, all'art. 8, stabilisce che "in ogni caso l'amministrazione potrà richiedere l'effettuazione di lavori di ampliamento e/o potenziamento dell'impianto ... Verificatasi tale evenienza la concessionaria sarà tenuta a presentare all'amministrazione (entro e non oltre i novanta giorni dall'invito formale), un progetto relativo all'ampliamento richiesto a realizzarsi per la necessaria approvazione sia dal punto di vista tecnico che economico">>, e, fatta tale premessa ed

evidenziato che erano state realizzate diverse opere di ampliamento ma che non era pervenuto all'amministrazione comunale nessun progetto, ha invitato la Ditta *“ad esibire contestualmente (in data 30 Marzo 2017) tutta la documentazione tecnica in suo possesso (schemi di impianto, piani di installazione, dichiarazioni di conformità, registri di manutenzione, certificati di collaudo) con espresso avvertimento che la mancata esibizione della suddetta documentazione nella data indicata[sarebbe stata] ritenuta formale inadempimento della convenzione in essere con la scrivente amministrazione”*, avvertendo che comunque si sarebbe effettuato un sopralluogo per ispezionare gli impianti *“al fine di verificare la perfetta efficienza e funzionalità degli stessi, la loro rispondenza alle norme di sicurezza ed i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti”*.

In sede di sopralluogo la Ditta ha presentato una serie di documenti e ha precisato che un progetto di ampliamento dell'impianto era stato presentato a suo tempo al Settore Lavori Pubblici del Comune, mentre il Comune ha contestato alla Ditta la mancata esibizione di ulteriore documentazione.

Il Comune, con nota del 12 aprile 2017, ha invitato la Ditta a fornire la documentazione mancante e ha formulato una serie di contestazioni, cui la Ditta ricorrente, a mezzo del difensore, ha controdedotto.

Il Comune, con nota del 24 luglio 2017, premesso che a seguito del sopralluogo *“è emerso che a tutt'oggi codesta ditta non ha adempiuto alla convenzione in oggetto, risultando in particolare che: 1) Mancano le dichiarazioni di conformità o di rispondenza degli impianti di alimentazione degli armadi esterni e degli armadi stessi; i verbali di prova dell'organismo notificato non sostituiscono i suddetti documenti; 2) Il progetto dell'impianto fornito da codesta ditta in sede di sopralluogo, a firma dell'Ing. Vincenzo Lezzi, non è rispondente a quanto effettivamente installato, in particolare per quello che riguarda gli armadi esterni; 3) Sulla planimetria generale e negli elaborati forniti da codesta ditta non c'è evidenza dell'estensione della tipologia dell'impianto di terra; 4)Manca la*



relazione di calcolo dalla quale si evinca l'efficacia delle protezioni e della selettività di intervento delle protezioni; 5) Dall'esame dei verbali di prova dell'organismo notificato risultano provati gli interruttori magnetotermici differenziali dei soli quadri generali e non quelli all'interno degli armadi esterni; 6) Dall'esame delle installazioni risulta che lo stato di manutenzione e di conservazione degli impianti è carente nella parte più antica del cimitero. In particolare, all'interno di alcune cappelle non risultano installati gli interruttori differenziali all'interno dei centralini e gli stessi risultano essere stati installati parecchi decenni orsono e mai ammodernati; 7) In altri casi centralini che possono essere occasionalmente esposti alle intemperie non presentano il prescritto grado di protezione; 8) I trasformatori all'interno degli armadi non presentano le necessarie caratteristiche costruttive di sicurezza, non risultano cioè essere idonei per una alimentazione di tipo SELV; 9) Alcune derivazioni dalle dorsali principali risultano essere eseguite in condizioni di oggettiva precarietà e in assenza delle prescritte condizioni di protezione”, ha rilevato che “tali inadempimenti sono imputabili unicamente alla [...] esclusiva colpa e responsabilità [della Ditta] e, ai sensi del chiaro disposto della convenzione e degli artt. 1453 c.c., rappresentano circostanze idonee alla risoluzione del vincolo contrattuale per inadempimento”; ciò premesso, “nell’ottica di una fattiva e leale collaborazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c.”, ha invitato e diffidato la Ditta “ad adempiere all’art.17 della convenzione, eseguendo i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei suddetti impianti, che dovranno essere in perfetta efficienza e funzionalità e rispondenti alle norme di sicurezza, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, termine da considerarsi perentorio ed essenziale. Con l'espresso avviso che, decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà automaticamente risolto di diritto”.

Con successiva nota del 7 agosto 2017, il Comune “facendo seguito alla diffida ex art. 1454 del c.c.” ha comunicato “che il termine di 15 giorni ivi

*stabilito ... è prorogato di ulteriori 15 giorni, termine anche questo da considerarsi perentorio ed essenziale” e che “il giorno 24 agosto p.v. ... il personale tecnico di questo Comune ... si recherà presso il Cimitero Comunale al fine di verificare l’esatto adempimento della convenzione in oggetto, in particolare il persistere o meno degli inadempimenti specificati nella suddetta diffida”.*

Avverso questi provvedimenti è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: 1. Falsa applicazione dell’art. 1454 c.c.; violazione dell’art. 17 della convenzione 19 luglio 1991 e del complesso delle garanzie procedurali previste dalla legge n. 241/1990. 2. Violazione sotto diverso profilo dell’art. 17 della convenzione 19 luglio 1991 e del complesso delle garanzie procedurali previste dalla legge n. 241/1990. 3. Violazione sotto diverso profilo dell’art. 17 della convenzione 19 luglio 1991 e del complesso delle garanzie procedurali previste dalla legge n. 241/1990; eccesso di potere. 4. Violazione art. 1454 c.c.; eccesso di potere. 5. Eccesso di potere.

Sostiene il ricorrente: che l’art. 17 della convenzione collega alla persistente inadempimento del concessionario a valle del termine assegnatogli non la risoluzione di diritto del rapporto ma l’attribuzione all’amministrazione della facoltà di revocare la concessione; che quindi si tratta di revoca sanzionatoria che deve essere esercitata con l’osservanza di tutte le garanzie previste dalla legge generale sul procedimento; che l’amministrazione ha utilizzato lo strumento della diffida ad adempiere, ma la previsione dell’art. 17 ne esclude la applicabilità; che nel sopralluogo effettuato non vi è traccia degli inadempimenti contestati; che pertanto quelle verificazioni sono avvenute in assenza del contraddittorio; che gli interventi richiesti sono indeterminati; che l’ammodernamento della parte antica non spetta alla Ditta ma al più gli interventi possono essere compiuti dietro pagamento di un indennizzo; che la regolare esecuzione del completamento dell’impianto nelle zone di espansione del cimitero è stata fatta in sede di collaudo; che l’amministrazione successivamente non ha richiesto alcun nuovo progetto o intervento di



completamento; che sono stati rilasciati assensi edilizi senza comunicarli alla Ditta; che è necessario un progetto, la sua approvazione e l'autorizzazione alla esecuzione; che comunque il termine assegnato è incongruo; che il fine reale perseguito consiste nel tentativo di incidere sulla posizione del concessionario.

Con controricorso dell'11 agosto 2017, il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sull'assunto che i provvedimenti impugnati sarebbero atti endoprocedimentali. Nel merito ha rilevato: che l'art. 17 della convenzione consente di revocare la concessione anche senza assegnare previamente alcun termine; che nel caso in esame è stato accertato che il concessionario non ha mai provveduto ad effettuare i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione; che la convenzione non prevede che gli inadempimenti debbano essere contestati in contraddittorio.

Con motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato la delibera del 25 agosto 2017 e il provvedimento del 4 settembre 2017 con cui il Comune ha revocato la concessione, ex art. 17 della convenzione, e ha risolto di diritto, ex art. 1454 c.c., il contratto di concessione.

In particolare, il 24 agosto 2017 si è svolta in contraddittorio la visita ispettiva per verificare le condizioni dell'impianto di illuminazione votiva e a seguito del sopralluogo, il Comune ha deliberato di *“dare atto dell'inadempimento contrattuale e della necessità improcrastinabile di provvedere alla revoca ex art. 17 della convenzione e risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 e s.s. del c.c. ... di incaricare il Dirigente ... di adottare gli atti dirigenziali ed i provvedimenti necessari alla revoca ex art. 17 della suddetta Convenzione e risoluzione per inadempimento ex art. 1454 e seguenti del Codice Civile del suddetto contratto, salva e impregiudicata ogni ulteriore valutazione in merito all'esercizio di azioni risarcitorie nei confronti della ditta Borgia”*.

Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Eccesso di potere per perplessità e falsa applicazione dell'art. 17 della convenzione 19.7.1991. 2. Violazione dell'art. 17 della convenzione 19.7.1991. 3. Violazione artt. 8 e 10 l. 241/1990.

4. Eccesso di potere sotto ulteriori profili anche con riferimento all'art. 114 Cost..

Sostiene il ricorrente: che la clausola contenuta nell'art. 17 della convenzione non è una clausola risolutiva espressa ma una norma tesa a procedimentalizzare il potere di revoca sanzionatoria; che la risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. non può coesistere con la revoca sanzionatoria; che non c'è stato contraddittorio; che gli addebiti sono pretestuosi; che sono state violate le garanzie procedurali; che le modalità per l'esecuzione sono arbitrarie e vessatorie.

Con ordinanza n. 487/2017 è stata disposta una verifica volta ad *“accertare la fondatezza delle contestazioni formulate al ricorrente quali risultano dal verbale del 24 agosto 2017 poi riportate nella deliberazione della giunta comunale del 25 agosto 2017 n. 373”*.

La verifica è stata depositata il 19 ottobre 2017.

Le parti hanno depositato ulteriori memorie.

Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

È anzitutto infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, posto che la questione rientra nella giurisdizione del Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. che in tema di controversie relative a concessioni di pubblici servizi, esclude dalla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo solamente quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.

La giurisprudenza costante della Corte di Cassazione ha avuto modo di sostenere che le controversie in tema di concessione di pubblico servizio sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi - riservate alla giurisdizione del giudice ordinario - sono solo quelle a contenuto



meramente patrimoniale (cfr. Cass. civ, Sez. un., 18 settembre 2017, n. 21549).

Nel merito, il ricorso è infondato.

L'amministrazione comunale, con un primo provvedimento, ha diffidato la ricorrente *“ad adempiere all'art.17 della convenzione, eseguendo i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei suddetti impianti, che dovranno essere in perfetta efficienza e funzionalità e rispondenti alle norme di sicurezza, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, termine da considerarsi perentorio ed essenziale. Con l'espresso avviso che, decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà automaticamente risolto di diritto”*; con una seconda nota, *“facendo seguito alla diffida ex art. 1454 del c.c.”* ha comunicato *“che il termine di 15 giorni ivi stabilito ... è prorogato di ulteriori 15 giorni, termine anche questo da considerarsi perentorio ed essenziale”*; infine, ha deliberato di *“dare atto dell'inadempimento contrattuale e della necessità improcrastinabile di provvedere alla revoca ex art. 17 della convenzione e risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 e s.s. del c.c.”*.

L'Amministrazione ha quindi ritenuto sia di revocare la concessione in base all'art. 17 della Convenzione sia di utilizzare lo strumento della risoluzione di diritto attraverso la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., per il quale *“1. Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. 2. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.3. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto”*.

L'art. 17 della Convenzione stabilisce che *“La presente concessione potrà essere revocata dall'Amministrazione nel caso in cui la concessionaria ometta di eseguire i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione. Ciò*

*potrà essere rilevato dai tecnici comunali che avranno facoltà di ispezionare gli impianti, con un preavviso di tre giorni, al fine di verificare la perfetta efficienza e funzionalità degli stessi e la loro rispondenza alle norme di sicurezza. L'Amministrazione, in seguito ai citati controlli, potrà prescrivere al Concessionario la effettuazione di determinati lavori e/o sostituzioni da eseguire ed assegnerà allo stesso un termine non inferiore a gg. 30. Il mancato rispetto di tali prescrizioni faculterà l'Amministrazione a revocare la concessione ...".*

In sostanza, ambedue le norme (art. 17 della convenzione e art. 1454 c.c.) prevedono la possibilità di interrompere il rapporto in caso di inadempimento da parte del concessionario.

Ciò premesso, sono da ritenere fondate le censure avverso l'utilizzo della revoca sanzionatoria ex art. 17 della Convenzione, laddove è stato contestato il mancato rispetto della procedimentalizzazione da tale articolo prevista.

In particolar modo, non risulta essere stato rispettato il termine non inferiore a 30 giorni da assegnare al concessionario per effettuare i lavori contestati, avendo l'amministrazione comunale concesso un termine di quindici giorni.

È vero che questo termine è stato prorogato di ulteriori quindici, ma tale modalità non può ritenersi rispettosa del disposto dell'art. 17 citato, posto che il termine di trenta giorni, posto a tutela del concessionario, deve essere assegnato in un'unica soluzione per consentire all'interessato di disporre pienamente, e ciò anche a fini organizzativi.

Per converso, l'amministrazione comunale ha correttamente utilizzato lo strumento della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.

È da ritenere che tale istituto sia utilizzabile anche in presenza di una clausola, quale quella dell'art. 17, che prevede la revoca sanzionatoria, essendo i due istituti alternativi tra di loro, ben potendo l'Amministrazione scegliere di utilizzarne uno piuttosto che l'altro.

Infatti, il primo è uno strumento sanzionatorio che presuppone l'utilizzo di poteri autoritativi dell'amministrazione, e che prevede un particolare iter



procedimentale, ivi incluso un preavviso di tre giorni per l'ispezione dell'impianto da parte dei tecnici comunali.

Mentre il secondo è uno strumento generale previsto in ambito contrattuale, che vede l'amministrazione nella veste di contraente privato, consentendo al contraente adempiente di conseguire, nei confronti di quello inadempiente, il vantaggio della risoluzione *de iure* del contratto ove l'intimato non esegua la sua prestazione nel congruo termine indicato dal creditore, termine che non deve essere inferiore a quindici giorni.

In particolare, com'è noto la diffida ad adempiere ha lo scopo di realizzare la rapida risoluzione del rapporto mediante la fissazione di un termine essenziale nell'interesse della parte adempiente, cui è rimessa la valutazione di farne valere la decorrenza e che può rinunciare ad avvalersi della risoluzione già verificatasi; tale diffida è stabilita nell'interesse della parte adempiente e costituisce non un obbligo ma una facoltà che si esprime a priori nella libertà di scegliere questo mezzo di risoluzione del contratto a preferenza di altri e a posteriori nella possibilità di rinunciare agli effetti risolutivi già prodotti, il che rientra nell'ambito delle facoltà connesse all'esercizio dell'autonomia privata al pari della rinuncia al potere di ricorrere al congegno risolutivo di cui all'art. 1454 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. II, 21 luglio 2016, n. 15070; Cass. civ., sez. III, 08 novembre 2007, n. 23315).

Nel caso in esame, i provvedimenti del Comune, contengono tutti i presupposti sostanziali richiesti ai fini della validità della diffida: e cioè la fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per provvedere all'adempimento e l'avvertenza espressa che, in caso di mancata adempimento entro il termine, il contratto si sarebbe ritenuto risolto.

La ricorrente, in relazione all'istituto ex art. 1454 c.c., contesta la congruità del termine assegnato (quindici giorni), rilevando la complessità degli adempimenti richiesti.

La giurisprudenza, alla quale si aderisce, ha avuto modo di chiarire che “*in materia di diffida ad adempiere, il giudizio sulla congruità del termine di*

*quindici giorni previsto dall'art. 1454 cod. civ. non può essere unilaterale ed avere ad oggetto esclusivamente la situazione del debitore, ma deve prendere in considerazione anche l'interesse del creditore all'adempimento ed il sacrificio che egli sopporta per l'attesa della prestazione. Ne consegue che la valutazione di adeguatezza va commisurata - tutte le volte in cui l'obbligazione del debitore sia divenuta attuale già prima della diffida - non rispetto all'intera preparazione all'adempimento, ma soltanto rispetto al completamento di quella preparazione che si presume in gran parte compiuta, non potendo il debitore, rimasto completamente inerte sino al momento della diffida, pretendere che il creditore gli lasci tutto il tempo necessario per iniziare e completare la prestazione” (Cass. civ., sez. I, 23 maggio 2014, n. 11493).*

Ed è proprio questo il caso in esame, laddove si contesta al ricorrente di non aver provveduto ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione votiva, manutenzione che doveva essere fatta regolarmente in costanza di concessione, con la conseguenza che non può oggi il ricorrente lamentare che il termine di quindici giorni sia troppo breve, a fronte della complessità degli inadempimenti.

È inoltre da rilevare, che l'amministrazione comunale, dopo lo spirare del primo termine, ha concesso al ricorrente un nuovo termine di quindici giorni, senza che, peraltro, il ricorrente abbia provveduto ad adempiere entro il nuovo termine assegnatogli.

Inoltre, lo stesso ricorrente non si è neanche premurato di richiedere un ulteriore termine, indicando le modalità attraverso le quali avrebbe proceduto alla manutenzione e quindi all'adempimento.

Ciò premesso, occorre valutare l'esistenza o meno degli inadempimenti contestati e, quindi, se risulti giustificato l'utilizzo dell'istituto ex art. 1454 c.c.. Come detto, a riguardo, è stata disposta una verifica diretta ad *“accertare la fondatezza delle contestazioni formulate al ricorrente quali risultano dal verbale del 24 agosto 2017 poi riportate nella deliberazione della giunta*



*comunale del 25 agosto 2017 n. 373*” (così ordinanza collegiale n. 487 del 28 settembre 2017).

Il verificatore ha effettuato una disamina delle singole contestazioni e dalla relazione redatta a compimento della verifica emergono chiaramente vari profili di inadempimento, con riguardo alla mancata effettuazione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.

In particolare, con riferimento alla contestazione n. 5 *“Dall’esame dei verbali di prova dell’organismo notificato risultano provati gli interruttori magnetotermici differenziali dei soli quadri elettrici e non quelli degli armadi esterni”*, nella perizia si legge che *“<<Tale oggettiva confutazione rileva, in effetti, l’avvenuta verifica “positiva” a carico dei soli interruttori differenziali generali posti a protezione delle linee elettriche (dorsali) dipartenti dai due gruppi di misura ENEL per l’alimentazione dell’impianto di luci votive, contatori, rispettivamente, di 10 e 6 KW di potenza ciascuno, nonché degli interruttori differenziali tratte “luci cappella”, “luci confraternita” e “luci comunali”. Nei due rapporti nn°44371\_2R\_10-15 e 44372\_2R\_10-15, rilasciati dall’Organismo di Ispezione VERIFICA da Locorotondo (BA), non viene assolutamente fatta alcuna menzione per quanto attiene gli altri interruttori differenziali presenti nei quadri di derivazione/sezionamento dislocati in vari punti del Cimitero>>”*; per la contestazione n. 6 *“Dall’esame delle installazioni risulta che lo stato di manutenzione e di conservazione degli impianti è carente nella parte più antica del Cimitero. In particolare all’interno di alcune cappelle non risultano installati gli interruttori differenziali all’interno dei centralini e gli stessi risultano essere stati installati parecchi decenni orsono e mai ammodernati”*, il verificatore ha rilevato che *“<<Lo stato di manutenzione degli impianti si presenta pressoché idoneo a scongiurare inconvenienti per l’incolumità; fa certamente eccezione la parte “storica” cimiteriale laddove, talune dotazioni impiantistiche, risultano, invece, del tutto “carenti” di manutenzione sotto tutti i punti di vista, “anacronistiche”, in totale*



*disaccordo con qual si voglia regola tecnica ora in vigore o all'epoca della sottoscrizione della stessa concessione del 1991 ... Tali situazioni appaiono al giorno d'oggi "inverosimili">>.*

Inoltre, a conferma della mancata manutenzione dell'impianto e della consapevolezza del ricorrente di tale stato di cose, risulta accertata, sempre dal verificatore, la modifica dello stato dei luoghi e l'esecuzione dei lavori, da parte dello stesso ricorrente: <<*Si evidenzia, altresì, che dall'ispezione a campione dei predetti centralini interni alle cappelle ("Unione Lavoratori Agricoli", "Unione Agraria" e della "Immacolata"), attraverso l'apertura degli stessi, è stata rilevata la presenza di trasformatori di isolamento a "bassissima tensione" (SELV) (cfr. foto nn° 26,27,28,31,32 e 33). Ciò ha determinato, da parte della Ditta Borgia, il mutamento dello stato dei luoghi rispetto all'ispezione del 24 agosto 2017, durante la quale, nella cappella "Unione Agraria" era stata invece accertata la presenza di un vecchio trasformatore; contestazione sollevata dal CTP del Comune di Nardò Ing. Giuseppe Carallo (cfr. foto nn° 29 e 30)>> (p. 11 verifica); inoltre, con riferimento alla contestazione n. 8 *"I trasformatori all'interno degli armadi non presentano le necessarie caratteristiche costruttive di sicurezza, non risultano cioè essere idonei per un'alimentazione di tipo SELV"* è stato accertato che <<*In relazione alla presente contestazione si rimanda a quanto già evidenziato nella disamina alla contestazione n°2 e n°6, risultando, così come si evince nel verbale di sopralluogo del 13 ottobre u.s., che la Ditta Borgia Rag. Giovanni Maria, ha violato l'Ordinanza TAR n°487/2017, modificando lo stato dei luoghi "fotografato" alla data del 24 agosto 2017, attraverso la sostituzione degli originari trasformatori con altrettanti di isolamento in bassissima tensione SELV>>; con riferimento alla contestazione n. 9 *"Alcune derivazioni dalle dorsali principali risultano essere eseguite in condizioni di oggettiva precarietà ed in assenza delle prescritte condizioni di protezione"*, è stato accertato che <<*Nel campo di inumazione denominato "colera", così come si può rilevare dall'allegata***



*documentazione fotografica (cfr. foto nn° 36,37 e 38), la Ditta Borgia ha ulteriormente modificato lo stato dei luoghi accertato alla data del 24 agosto 2017, procedendo alla messa in opera di idonee cassette di transito in PVC, oltre alla sigillatura con malta di cemento delle tracce a parete entro le quali risultavano a vista tubazioni in PVC corrugato per il transito della linea in bassissima tensione>>.*

Risulta, pertanto, accertato l'inadempimento del ricorrente così come contestato dal Comune.

In conclusione, il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono respinti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Claudia Lattanzi**

**IL PRESIDENTE**  
**Eleonora Di Santo**

IL SEGRETARIO

